



Comune di Cicognolo

Provincia di Cremona
www.comune.cicognolo.cr.it

Via Marconi, 25
26030 Cicognolo
Tel. 0372-835923
Fax 0372-835663
P.IVA 00312110190

anagrafe@comune.cicognolo.cr.it
protocollo.comune.cicognolo@pec.regione.lombardia.it

ORDINANZA n° 04/2020

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER L'IMMEDIATO ANNULLAMENTO
DI TUTTE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI IN PROGRAMMA SU AREE
PUBBLICHE E IN LUOGHI DI CULTO , NONCHE' TUTTE LE MANIFESTAZIONI E
LE ATTIVITA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE PROMOSSE DA
FEDERAZIONI, ENTI, ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE.**

IL SINDACO

- **VISTI GLI SVILUPPI E LE NOTIZIE RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DELLA PATOLOGIA DEFINITA "CORONA VIRUS" NEI TERRITORI DEI COMUNI DI CODOGNO, CASALPUSTERLENGO ED ALTRI COMUNI DI CINTURA, DISTANTI POCHISSIMI CHILOMETRI DAL COMUNE DI CICOGNOLO**
- **PRESO ATTO DELLE VALUTAZIONI EMERSE IN SEDE DI COMITATO PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA IN DATA 21 FEBBRAIO U.S. RISPETTO ALLA DIFFUSIONE DELLA PATOLOGIA DEFINITA CORONAVIRUS SUL NOSTRO TERRITORIO**
- **DATO ATTO DEI CONTATTI AVUTI E TUTT'ORA IN CORSO CON LA PREFETTURA DI CREMONA, L'ASSESSORATO REGIONALE ALLA SANITÀ E LA DIREZIONE DEL A.T.S. DI CREMONA RISPETTO ALLA SITUAZIONE ATTUALE, NONCHE' DELLE INDICAZIONI DA LORO RICEVUTE;**
- **DATO ATTO ALTRESI' DELLE INTERLOCUZIONI INFORMALI IN PARTICOLARE CON L'ASSESSORATO ALLA SANITA' DI REGIONE LOMBARDIA, ATTRAVERSO I QUALI E' STATA PREFIGURATA L'OPPORTUNITA' DI ANNULLARE LE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI IN PROGRAMMA SU AREE PUBBLICHE E IN LUOGHI DI CULTO, NONCHE' TUTTE LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE PROMOSSE DA FEDERAZIONI, ENTI, ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE;**
- **RITENUTO DI DOVER RICORRERE, NELLA CIRCOSTANZA, AL POTERE DI ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONFIGURANDOSI LA NECESSITÀ DI PORRE IMMEDIATO RIMEDIO AD UNA SITUAZIONE DI NATURA STRAORDINARIA, AL FINE DI TUTELARE AL MASSIMO LA SALUTE DEI CITTADINI;**

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- Lo statuto comunale

ORDINA

- FINO A SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI REVOCÀ DELLA PRESENTE ORDINANZA, PER I MOTIVI CONTINGIBILI ED URGENTI DESCRITTI IN NARRATIVA, L'ANNULLAMENTO DELLE MANIFESTAZIONI ED EVENTI PUBBLICI IN PROGRAMMA SU AREE PUBBLICHE E IN LUOGHI DI CULTO, NONCHE' TUTTE LE MANIFESTAZIONI E LE ATTIVITA' SPORTIVE NON PROFESSIONISTICHE PROMOSSE DA FEDERAZIONI, ENTI, ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE;

DISPONE

- CHE LA PRESENTE ORDINANZA SIA IMMEDIATAMENTE NOTIFICATA A TUTTI I DESTINATARI DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO: PRESIDENTI SOCIETA', ENTI, FEDERAZIONI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE E PARROCCHIA;
- CHE COPIA DELLA PRESENTE ORDINANZA SIA TRASMESSA ALLA PREFETTURA DI CREMONA.

DEMANDA

Agli Uffici Comunali la notificazione della presente ordinanza ai destinatari del provvedimento.

Cicognolo 22 febbraio 2020



IL SINDACO

BERGAMASCHI ANGELO
A handwritten signature in black ink that reads "Angelo Bergamaschi".

DIRITTO DI ACCESSO ED INFORMAZIONE DEI CITTADINI PREVISTO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N° 241

AUTORITÀ EMANANTE: SIG. SINDACO DI CICOGLONO

UFFICIO PRESSO IL QUALE È POSSIBILE PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI. UFFICI COMUNALI VIA G.MARCONI,25 CICOGLONO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO. AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N° 241, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO È IL SINDACO

AUTORITÀ A CUI È POSSIBILE RICORRERE. CONTRO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, A NORMA DELL'ART.3 COMMA 4, DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N° 241, PUÒ ESSERE PROPOSTO RICORSO ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA AL TRIBUNALE REGIONALE DELLA LOMBARDIA SEZ. DI BRESCIA (D.,LGS. 02.07.2010 N° 104) OVVERO ENTRO 120 GIORNI DALLA STESSA DATA CON RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO (DPR 24 NOVEMBRE 1971, N°1199).